



# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 4 del 23.02.2018**

**OGGETTO: Regolamento per la disciplina, installazione e gestione dei dehors. ESEGUIBILE.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitrè del mese di febbraio, con inizio alle ore 19.00, nell'aula consiliare del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, ritualmente convocato in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

CARPINO	ANTONIO - SINDACO	X		CALIENDO	RAFFAELE		X
LOMBARDI	VITO	X		MOLARO	SEBASTIANO	X	
JOSSA	GIUSEPPE		X	GUERRIERO	SEBASTIANO	X	
BOCCHINO	GAETANO	X		MAUTONE	FELICE		X
RICCI	NICOLA	X		DI PALMA	ROSA	X	
URAS	ANTONELLA	X		MANNA	SABATO	X	
ESPOSITO	VINCENZO	X		PAPA	GIOVANNI	X	
SORRENTINO	SEBASTIANO	X		IOVINE	FILOMENA	X	
LO SAPIO	SAVERIO	X		BENEDUCE	PASQUALE	X	
RICCIARDI	AGOSTINO	X		TRAMONTANO	FRANCESCO	X	
GUERCIA	CARMINE	X		CERCIELLO	MICHELE	X	
MAUTONE	LUIGI	X		CAPASSO	FRANCESCO	X	
CONTI	RENATA	X					

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 267/00, il Presidente del Consiglio dott. Vito Lombardi, assistito dal V. Segretario Generale dott. Antonio Del Giudice, con le funzioni di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/00.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**F.TOIL V. SEGRETARIO GENERALE**

**dott. Vito Lombardi**

**dott. Antonio Del Giudice**

---

**Per copia conforme all'originale**

**Marigliano, 26.03.2018**

**IL RESPONSABILE SETTORE VII**

**Dott. Antonio Del Giudice**

---

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 26.03.2018 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)

E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del TUEL 267/2000.

Marigliano, 26.03.2018

F.TO Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

---

**ESECUTIVITA'**  
**(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)**

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, \_\_\_\_\_

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

**Il PRESIDENTE** passa al 4° punto all'o.d.g. ad oggetto: *“Regolamento per la disciplina, l'installazione e gestione dei dehors”*.

**Precisa** che il regolamento in questione è stato approvato all'unanimità dalla Commissione Consiliare Viabilità, Suap e Pip con verbale del 20.01.2017, su proposta del cons. Tramontano.

**Prende la parola** il cons. TRAMONTANO FRANCESCO (U.D.C.), il quale illustra il regolamento, spiegando che riguarda la realizzazione dei cosiddetti Dehors dell'arredo urbano, cioè tutte le strutture all'esterno delle attività commerciali.

**Il PRESIDENTE** verifica il numero legale. Procede, quindi, all'appello nominale e, constatato che sono presenti n. 14 consiglieri e assenti 11 (Jossa, Ricciardi, Caliendo, Mautone Felice, Di Palma, Manna, Papa, Iovine, Beneduce, Cerciello, Capasso), dichiara la seduta valida.

A questo punto il **PRESIDENTE** invita il Consiglio a votare.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto il Regolamento** per la disciplina, l'installazione e la gestione dei dehors, composto da n. 15 articoli;

**Visto il parere di regolarità tecnica** espresso dal responsabile del settore III;

**Presenti 14 (Sindaco, Lombardi, Bocchino, Ricci, Uras. Esposito, Sorrentino, Lo Sapio, Guercia, Mautone Luigi, Conti, Molaro, Guerriero, Tramontano);**

**Ad unanimità di voti favorevoli** resi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

**Approvare il Regolamento** per la disciplina, l'installazione e la gestione dei dehors, composto da n. 15 articoli, il cui testo è allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Presenti 22 (Sindaco, Lombardi, Bocchino, Ricci, Uras. Esposito, Sorrentino, Lo Sapio, Guercia, Mautone Luigi, Conti, Molaro, Guerriero, Tramontano);**

**Ad unanimità di voti favorevoli** espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

**Dichiarare** la presente immediatamente eseguibile.

# **Regolamento per la disciplina l'Installazione e Gestione dei dehors**

## **Art. 1 Oggetto e definizioni**

Il presente regolamento disciplina la possibilità di installare manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti.

L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture, in risposta alle richieste del mercato, sotto l'aspetto della qualità e assicurando, al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati temporaneamente:

- a) su suolo pubblico;
- b) su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;
- c) su suolo privato;

In prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, ed insediate in sede fissa, nonché in prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie, birrerie e simili), in risposta alla crescente richiesta di offerta turistica, senza che questo crei un incremento stabile della capacità insediativa.

Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

## **Art. 2 Tipologie e definizioni**

I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- a) tipologia 1: tavoli e sedie;
- b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
- c) tipologia 3: tipologia 1 o 2, delimitati da fioriere e/o elementi trasparenti;
- d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- e) tipologia 5: tende a braccio o a scorrimento su binari a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- f) tipologia 6: capanno (gazebo), senza chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- g) tipologia 7: capanno (gazebo), con chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3

I dehors devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. In particolare, relativamente alle tipologie 5, 6 e 7, la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, adiacenti, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente. Essa dovrà essere ancorata senza arrecare pregiudizi, disagi o danni agli edifici adiacenti, nel rispetto della normativa sismica. Pertanto, dovrà avere la propria autonomia strutturale, svincolata dal fabbricato o altra struttura adiacente.

I dehors delle tipologie 5, 6 e 7 posso essere realizzati in ferro, alluminio o legno, con la copertura in tessuto o materiale plastificata, purchè coerente con l'ambiente urbano circostante.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. La copertura e le tamponature devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, cioè senza opere edili, quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici. Relativamente alla tipologia 7, le tamponature dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente, vetro infrangibile o altro materiale simile su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano. L'uso di materiale o colori contrastanti o troppo appariscenti, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi, che comunque devono tenere riguardo del contesto urbano dell'intorno. La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm. dalla quota stradale e l'altezza max al colmo non può superare ml 3.00, misurate all'intradosso dell'elemento di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di ml. 2.60.

Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. Le chiusure perimetrali delle facciate non devono in alcun modo impedire o ridurre l'aerazione dei locali a cui sono eventualmente annessi.

### **Art. 3 Ubicazione**

In prossimità di edifici di pregio storico architettonico e nelle zone sottoposte a vincolo storico e/o paesaggistico, è consentita l'installazione di dehors esclusivamente corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente art. 2.

In tal caso, i materiali e le attrezzature proposte in progetto, devono armonizzarsi con il contesto urbano. Nelle suddette zone, i materiali da utilizzare per la struttura, per la copertura e gli eventuali

elementi di arredo, devono armonizzarsi al contesto urbano circostante e rispettare quanto riportato nel regolamento relativo all'arredo urbano.

I dehors potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in aree aperte, compatibilmente con la disciplina urbanistico vigente.

Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede autorizzazione.

#### **Art. 4 Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors**

L'installazione di dehors è consentita alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande nonché ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto che dispongono di servizi igienici.

Nel caso in cui i servizi igienici sono inadeguati o insufficienti, prima dell'installazione, è necessario eseguire opere di adeguamento degli stessi, tenendo conto della superficie del dehors da realizzare.

Fermo restando quanto previsto all'art. 3, i dehors non possono avere una superficie eccedente il 50% della superficie autorizzata a cui esso è collegato.

A tale parametro può derogarsi nel caso in cui la superficie di somministrazione interna sia di modeste entità e la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, consenta una maggiore superficie di somministrazione che, comunque, non può eccedere i mq. 20,00.

Se il dehors viene concesso per una superficie superiore a mq. 20, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati; per le superfici inferiori potrà essere derogata per impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

Al fine di consentire il transito pedonale, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,50.

Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50.

Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale e orizzontale presente. In corrispondenza d'intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare.

In corrispondenza delle intersezioni stradali, l'occupazione del suolo con dehors della tipologia 4, 5, 6 e 7, deve essere all'esterno del triangolo di visibilità, nel rispetto del Codice della Strada.

In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di dehors corrispondenti alla tipologia 1 eventualmente coperti da ombrelloni.

Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati se non espressamente contenuti nell'autorizzazione.

#### **Art. 5. Procedimento unico per l'installazione dei dehors.**

Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.). La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste nella modulistica predisposta dal S.U.A.P., e deve riguardare tutti gli aspetti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'esercizio all'attività di somministrazione.

Il Responsabile del S.U.A.P., esaminata la documentazione depositata e previo parere degli altri uffici comunali competenti: Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Tributi e Vigili Urbani, emette il provvedimento unico autorizzativo.

La pratica, redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve contenere tra l'altro, la seguente documentazione:

- estratto del P.R.G. con evidenziata l'area di intervento;
- planimetria di zona in scala 1:1000 e 1:500;
- rappresentazione grafica del dehors, con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante;
- numero di tavoli e di sedie, i percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale;
- documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;
- elaborati sul rispetto della Legge n. 13 del 1989,
- planimetria dell'area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4;
- certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico sulla resistenza e la stabilità della struttura ai fini della sicurezza pubblica e privata;
- copia dell'autorizzazione dell'esercizio alla attività di somministrazione alimenti e

- bevande e copia dell'autorizzazione sanitaria sostituibile con dichiarazione resa in
- autocertificazione;

Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale inserimento di interventi simili confinanti. I colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Dovrà essere inoltre prodotta la dichiarazione al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento, cioè l'obbligo di rimozione del manufatto alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione e l'obbligo al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors di tipologie 1, 2, 3 e 4 è stabilita in 30 giorni.

La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors di tipologie 5, 6 e 7 è stabilita in 60 giorni.

#### **Art. 6. Corrispettivo per l'occupazione e garanzie.**

L'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di dehors è soggetta al pagamento del Canone Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, come previsto nel vigente Regolamento Comunale, agli atti del Comune.

Ad autorizzazione scaduta il richiedente è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, e sarà cura del Comando Vigili verificare l'avvenuto sgombero del suolo pubblico e del completo ripristino dell'originale stato dei luoghi.

Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzativo, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si procederà allo sgombero coatto in danno.

#### **Art. 7. Modalità di gestione delle strutture.**

L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e non deve essere adibita a scopi o usi impropri.

Fuori dall'orario di apertura dell'esercizio, le attrezzature dei dehors, tavoli, sedie e arredi, devono essere custoditi in modo che ne venga impedito l'uso o trasportati altrove. Gli ombrelloni di copertura e le tende a bracci laterali, dovranno essere chiusi durante le ore notturne, e devono essere tempestivamente chiusi in caso di vento, per evitare di arrecare danni a persone o cose.

In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in altro luogo. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors della tipologia 6 e 7. Le tende a bracci laterali a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 devono essere avvolte.

In ogni caso, il Comune non è responsabile di eventuali danni recati a terzi, ivi compresi danni da smarrimento, furto o danneggiamento.

**Art. 8. Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors.**

Qualora nello spazio occupato dai dehors si debbano effettuare lavori o opere di pubblico interesse, manutenzione delle strade, interventi alle reti e forniture pubbliche, non eseguibili in modo diverso, il titolare del dehors si impegna a rimuoverlo per un tempo prestabilito a propria cura e spese. In tal caso, l'Ente o la Società autorizzata ad effettuare i lavori, preavvisa formalmente almeno 15 giorni prima, il titolare del dehors della necessità di avere libero il suolo. Detto obbligo è derogabile solo in caso di lavori di somma urgenza.

**Art. 9. Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors.**

Il titolare del dehors è responsabile di qualsiasi danno al suolo, ai beni pubblici ed alle proprietà private, arrecato dalle strutture o dai componenti dei dehors.

Per i danni alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Funzionari comunali competenti provvederanno a computare il danno arrecato ed ad esigere il relativo risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

#### **Art. 10. Manutenzione dei dehors.**

I dehors devono essere mantenuti sempre in perfetto stato, di sicurezza, di decoro ed igienico-sanitario. Qualora il dehors versi in stato di abbandono o di pericolo, il Funzionario responsabile del Settore, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino dello stato ottimale del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo. In caso di inadempienza, provvede alla revoca dell'atto medesimo ed ordina la rimozione del dehors. Diversamente, può attivare l'esecuzione in danno.

La sostituzione degli elementi che costituiscono il dehors con altri simili, non richiede nuova autorizzazione, ma la semplice comunicazione al S.U.A.P..

#### **Art. 11. Durata delle autorizzazioni.**

Il Provvedimento autorizzativo finalizzato all'installazione di dehors ha una validità massima di anni tre e può essere rinnovato per ulteriori anni tre. Per il rinnovo è sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel quale il richiedente affermi il rispetto dell'atto autorizzativo. Il Responsabile del Procedimento sulla scorta della richiesta di rinnovo, rilascerà l'autorizzazione senza acquisire i pareri di una nuova autorizzazione.

Alla scadenza dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è obbligato a rimuovere dal suolo la struttura e ogni elemento del dehors, provvedendo al perfetto

ripristino dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo prestabilito, il Funzionario competente provvederà alla rimozione del dehors, attivando la procedura in danno.

#### **Art. 12. Sospensione e revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con dehors.**

L'autorizzazione del dehors viene sospesa allorquando:

- a) gli impianti installati non sono a norma o sono fonti di eccessivo inquinamento;
- b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 8.

L'autorizzazione del dehors viene revocata previa diffida del Responsabile del procedimento, quando:

1. la mancanza di manutenzione comporta nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e per le cose;
2. gli elementi e le strutture dei dehors risultano modificate rispetto alle caratteristiche autorizzate;
3. le attività svolte nel dehors arrecano disturbo alla quiete pubblica;
4. non risulta versata la tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
5. in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 13. Sanzioni.**

Per le violazioni del presente Regolamento vengono assunte valide le disposizioni sanzionatorie stabilite dall'art. 21 del vigente Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, approvato dal C.S. con Delibera n. 39 del 28 aprile 2009, che per completezza espositiva, vengono di seguito riportate:

- a) per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applica una sanzione pari al 200% del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'art. 20, commi 4 e 5 del DLGS n.285/92 – Codice della Strada- e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al 150% del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'art. 20, commi 4 e 5 del DLGS n.285/92;
- c) per le occupazioni realizzate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione ed imposti al concessionario, si applica una sanzione pari al 100% del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'art.20, commi 4 e 5 del DLGS n.285/92;

d) per i ritardi e/o omessi pagamenti del canone entro i termini stabiliti nel presente regolamento si applica una sanzione pari al 30% del canone dovuto.

1. Le sanzioni di cui alle lett. a), b), c) e d) sono applicate anche nel caso di provvedimenti che prevedono la sospensione o la revoca della concessione.
2. Nel caso di più violazioni, le sanzioni non si cumulano ma viene applicata quella per la violazione più grave.
3. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone. Il pagamento della sanzione non può essere invocato nell'illecito commesso, poiché non corregge l'irregolarità dell'occupazione.
4. Nel caso di rimozione d'ufficio delle strutture, si avviano contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

#### **Art. 14. Disposizioni transitorie.**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le strutture dei dehors precedentemente autorizzate devono conformarsi alle norme stabilite entro 12 mesi.

Ai titolari delle autorizzazioni viene concessa la facoltà di conformare i dehors esistenti, oppure richiedere una nuova autorizzazione.

#### **Art. 15. Entrata in vigore ed abrogazioni.**

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutte le norme contrastanti.

# **Regolamento per la disciplina l'Installazione e Gestione dei dehors**

## **Art. 1 Oggetto e definizioni**

Il presente regolamento disciplina la possibilità di installare manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti.

L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture, in risposta alle richieste del mercato, sotto l'aspetto della qualità e assicurando, al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati temporaneamente:

- a) su suolo pubblico;
- b) su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;
- c) su suolo privato;

In prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, ed insediate in sede fissa, nonché in prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie, birrerie e simili), in risposta alla crescente richiesta di offerta turistica, senza che questo crei un incremento stabile della capacità insediativa.

Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

## **Art. 2 Tipologie e definizioni**

I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- a) tipologia 1: tavoli e sedie;
- b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
- c) tipologia 3: tipologia 1 o 2, delimitati da fioriere e/o elementi trasparenti;
- d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- e) tipologia 5: tende a braccio o a scorrimento su binari a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- f) tipologia 6: capanno (gazebo), senza chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- g) tipologia 7: capanno (gazebo), con chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3

I dehors devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. In particolare, relativamente alle tipologie 5, 6 e 7, la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, adiacenti, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente. Essa dovrà essere ancorata senza arrecare pregiudizi, disagi o danni agli edifici adiacenti, nel rispetto della normativa sismica. Pertanto, dovrà avere la propria autonomia strutturale, svincolata dal fabbricato o altra struttura adiacente.

I dehors delle tipologie 5, 6 e 7 posso essere realizzati in ferro, alluminio o legno, con la copertura in tessuto o materiale plastificata, purchè coerente con l'ambiente urbano circostante.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. La copertura e le tamponature devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, cioè senza opere edili, quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici. Relativamente alla tipologia 7, le tamponature dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente, vetro infrangibile o altro materiale simile su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano. L'uso di materiale o colori contrastanti o troppo appariscenti, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi, che comunque devono tenere riguardo del contesto urbano dell'intorno. La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm. dalla quota stradale e l'altezza max al colmo non può superare ml 3.00, misurate all'intradosso dell'elemento di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di ml. 2.60.

Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. Le chiusure perimetrali delle facciate non devono in alcun modo impedire o ridurre l'aerazione dei locali a cui sono eventualmente annessi.

### **Art. 3 Ubicazione**

In prossimità di edifici di pregio storico architettonico e nelle zone sottoposte a vincolo storico e/o paesaggistico, è consentita l'installazione di dehors esclusivamente corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente art. 2.

In tal caso, i materiali e le attrezzature proposte in progetto, devono armonizzarsi con il contesto urbano. Nelle suddette zone, i materiali da utilizzare per la struttura, per la copertura e gli eventuali

elementi di arredo, devono armonizzarsi al contesto urbano circostante e rispettare quanto riportato nel regolamento relativo all'arredo urbano.

I dehors potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in aree aperte, compatibilmente con la disciplina urbanistico vigente.

Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede autorizzazione.

#### **Art. 4 Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors**

L'installazione di dehors è consentita alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande nonché ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto che dispongono di servizi igienici.

Nel caso in cui i servizi igienici sono inadeguati o insufficienti, prima dell'installazione, è necessario eseguire opere di adeguamento degli stessi, tenendo conto della superficie del dehors da realizzare.

Fermo restando quanto previsto all'art. 3, i dehors non possono avere una superficie eccedente il 50% della superficie autorizzata a cui esso è collegato.

A tale parametro può derogarsi nel caso in cui la superficie di somministrazione interna sia di modeste entità e la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, consenta una maggiore superficie di somministrazione che, comunque, non può eccedere i mq. 20,00.

Se il dehors viene concesso per una superficie superiore a mq. 20, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati; per le superfici inferiori potrà essere derogata per impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

Al fine di consentire il transito pedonale, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,50.

Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50.

Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale e orizzontale presente. In corrispondenza d'intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare.

In corrispondenza delle intersezioni stradali, l'occupazione del suolo con dehors della tipologia 4, 5, 6 e 7, deve essere all'esterno del triangolo di visibilità, nel rispetto del Codice della Strada.

In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di dehors corrispondenti alla tipologia 1 eventualmente coperti da ombrelloni.

Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati se non espressamente contenuti nell'autorizzazione.

#### **Art. 5. Procedimento unico per l'installazione dei dehors.**

Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.). La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste nella modulistica predisposta dal S.U.A.P., e deve riguardare tutti gli aspetti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'esercizio all'attività di somministrazione.

Il Responsabile del S.U.A.P., esaminata la documentazione depositata e previo parere degli altri uffici comunali competenti: Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Tributi e Vigili Urbani, emette il provvedimento unico autorizzativo.

La pratica, redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve contenere tra l'altro, la seguente documentazione:

- estratto del P.R.G. con evidenziata l'area di intervento;
- planimetria di zona in scala 1:1000 e 1:500;
- rappresentazione grafica del dehors, con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante;
- numero di tavoli e di sedie, i percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale;
- documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;
- elaborati sul rispetto della Legge n. 13 del 1989,
- planimetria dell'area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4;
- certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico sulla resistenza e la stabilità della struttura ai fini della sicurezza pubblica e privata;
- copia dell'autorizzazione dell'esercizio alla attività di somministrazione alimenti e

- bevande e copia dell'autorizzazione sanitaria sostituibile con dichiarazione resa in
- autocertificazione;

Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale inserimento di interventi simili confinanti. I colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Dovrà essere inoltre prodotta la dichiarazione al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento, cioè l'obbligo di rimozione del manufatto alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione e l'obbligo al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors di tipologie 1, 2, 3 e 4 è stabilita in 30 giorni.

La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors di tipologie 5, 6 e 7 è stabilita in 60 giorni.

#### **Art. 6. Corrispettivo per l'occupazione e garanzie.**

L'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di dehors è soggetta al pagamento del Canone Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, come previsto nel vigente Regolamento Comunale, agli atti del Comune.

Ad autorizzazione scaduta il richiedente è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, e sarà cura del Comando Vigili verificare l'avvenuto sgombero del suolo pubblico e del completo ripristino dell'originale stato dei luoghi.

Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzativo, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si procederà allo sgombero coatto in danno.

#### **Art. 7. Modalità di gestione delle strutture.**

L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e non deve essere adibita a scopi o usi impropri.

Fuori dall'orario di apertura dell'esercizio, le attrezzature dei dehors, tavoli, sedie e arredi, devono essere custoditi in modo che ne venga impedito l'uso o trasportati altrove. Gli ombrelloni di copertura e le tende a bracci laterali, dovranno essere chiusi durante le ore notturne, e devono essere tempestivamente chiusi in caso di vento, per evitare di arrecare danni a persone o cose.

In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in altro luogo. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors della tipologia 6 e 7. Le tende a bracci laterali a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 devono essere avvolte.

In ogni caso, il Comune non è responsabile di eventuali danni recati a terzi, ivi compresi danni da smarrimento, furto o danneggiamento.

**Art. 8. Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors.**

Qualora nello spazio occupato dai dehors si debbano effettuare lavori o opere di pubblico interesse, manutenzione delle strade, interventi alle reti e forniture pubbliche, non eseguibili in modo diverso, il titolare del dehors si impegna a rimuoverlo per un tempo prestabilito a propria cura e spese. In tal caso, l'Ente o la Società autorizzata ad effettuare i lavori, preavvisa formalmente almeno 15 giorni prima, il titolare del dehors della necessità di avere libero il suolo. Detto obbligo è derogabile solo in caso di lavori di somma urgenza.

**Art. 9. Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors.**

Il titolare del dehors è responsabile di qualsiasi danno al suolo, ai beni pubblici ed alle proprietà private, arrecato dalle strutture o dai componenti dei dehors.

Per i danni alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Funzionari comunali competenti provvederanno a computare il danno arrecato ed ad esigere il relativo risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

#### **Art. 10. Manutenzione dei dehors.**

I dehors devono essere mantenuti sempre in perfetto stato, di sicurezza, di decoro ed igienico-sanitario. Qualora il dehors versi in stato di abbandono o di pericolo, il Funzionario responsabile del Settore, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino dello stato ottimale del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo. In caso di inadempienza, provvede alla revoca dell'atto medesimo ed ordina la rimozione del dehors. Diversamente, può attivare l'esecuzione in danno.

La sostituzione degli elementi che costituiscono il dehors con altri simili, non richiede nuova autorizzazione, ma la semplice comunicazione al S.U.A.P..

#### **Art. 11. Durata delle autorizzazioni.**

Il Provvedimento autorizzativo finalizzato all'installazione di dehors ha una validità massima di anni tre e può essere rinnovato per ulteriori anni tre. Per il rinnovo è sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel quale il richiedente affermi il rispetto dell'atto autorizzativo. Il Responsabile del Procedimento sulla scorta della richiesta di rinnovo, rilascerà l'autorizzazione senza acquisire i pareri di una nuova autorizzazione.

Alla scadenza dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è obbligato a rimuovere dal suolo la struttura e ogni elemento del dehors, provvedendo al perfetto

ripristino dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo prestabilito, il Funzionario competente provvederà alla rimozione del dehors, attivando la procedura in danno.

#### **Art. 12. Sospensione e revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con dehors.**

L'autorizzazione del dehors viene sospesa allorquando:

- a) gli impianti installati non sono a norma o sono fonti di eccessivo inquinamento;
- b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 8.

L'autorizzazione del dehors viene revocata previa diffida del Responsabile del procedimento, quando:

1. la mancanza di manutenzione comporta nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e per le cose;
2. gli elementi e le strutture dei dehors risultano modificate rispetto alle caratteristiche autorizzate;
3. le attività svolte nel dehors arrecano disturbo alla quiete pubblica;
4. non risulta versata la tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
5. in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 13. Sanzioni.**

Per le violazioni del presente Regolamento vengono assunte valide le disposizioni sanzionatorie stabilite dall'art. 21 del vigente Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, approvato dal C.S. con Delibera n. 39 del 28 aprile 2009, che per completezza espositiva, vengono di seguito riportate:

- a) per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applica una sanzione pari al 200% del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'art. 20, commi 4 e 5 del DLGS n.285/92 – Codice della Strada- e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al 150% del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'art. 20, commi 4 e 5 del DLGS n.285/92;
- c) per le occupazioni realizzate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione ed imposti al concessionario, si applica una sanzione pari al 100% del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'art.20, commi 4 e 5 del DLGS n.285/92;

d) per i ritardi e/o omessi pagamenti del canone entro i termini stabiliti nel presente regolamento si applica una sanzione pari al 30% del canone dovuto.

1. Le sanzioni di cui alle lett. a), b), c) e d) sono applicate anche nel caso di provvedimenti che prevedono la sospensione o la revoca della concessione.
2. Nel caso di più violazioni, le sanzioni non si cumulano ma viene applicata quella per la violazione più grave.
3. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone. Il pagamento della sanzione non può essere invocato nell'illecito commesso, poiché non corregge l'irregolarità dell'occupazione.
4. Nel caso di rimozione d'ufficio delle strutture, si avviano contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

#### **Art. 14. Disposizioni transitorie.**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le strutture dei dehors precedentemente autorizzate devono conformarsi alle norme stabilite entro 12 mesi.

Ai titolari delle autorizzazioni viene concessa la facoltà di conformare i dehors esistenti, oppure richiedere una nuova autorizzazione.

#### **Art. 15. Entrata in vigore ed abrogazioni.**

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutte le norme contrastanti.